

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. CLIENTI
LORO SEDI

DEFINIZIONE DEI RUOLI PREGRESSI CON SCONTO DEL 75%

L'articolo 12 della **Finanziaria 2003** consente di sanare gli **omessi** o tardivi **versamenti** di imposte **iscritti a ruolo** e consegnati al concessionario per la riscossione **entro il 31 dicembre 2000** con il **pagamento** di una somma forfettaria pari al **25%** dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni). Il contribuente dovrà versare **entro 16 aprile 2003** almeno l'80% delle somme dovute; l'importo residuo dovrà invece essere pagato entro il 16 aprile 2004. Per avvalersi delle disposizioni agevolative in commento, gli interessati, oltre a pagare l'importo dovuto direttamente agli sportelli dei concessionari ovvero a mezzo di apposito bollettino, dovranno **sottoscrivere e consegnare**, o spedire a mezzo posta o via fax, al competente **concessionario** un **apposito modello**. Per i ruoli consegnati ai concessionari tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, saranno gli stessi concessionari ad inviare al debitore un invito ad avvalersi dei benefici previsti dal citato articolo 12, unitamente al bollettino di pagamento da utilizzare. **Per i ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997, invece, la norma non prevede l'invio dell'invito sopra menzionato, VI INVITIAMO PERTANTO A RECARVI DIRETTAMENTE PRESSO GLI SPORTELLI DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE, dove potrete provvedere agli adempimenti necessari al perfezionamento della definizione.**

Inoltre si ricorda che l'articolo 9-bis della Finanziaria 2003 ha previsto la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti di imposte e ritenute, non ancora iscritte a ruolo, che risultano dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2002, con il pagamento entro il 16 aprile 2003 delle somme maggiorate degli interessi del 3%, senza applicazione di sanzioni, e presentando apposita dichiarazione integrativa.

NON SONO OGGETTO DI DEFINIZIONE I VERSAMENTI INPS E INAIL.

Milano, 21 marzo 2003.